

La legge

La *shari'a* letteralmente “il cammino che conduce alla fonte cui abbeverarsi”, da cui il senso di “via diritta”, rivelata da Dio per regolare e giudicare le condotte umane

La *shari'a* disciplina l'attività umana. Quello che i musulmani possono o non possono fare.

- è rerum *humanarum atque divinarum scientia*
- La legge nell'Islam non è sancita dal popolo direttamente o mediante gli organi che lo rappresentano, ma è volontà di dio.
- Gli studiosi di scienze religiose, cioè i dotti, gli 'ulama attinsero al Corano e alla Sunna (corpo di hadith)
- Gli Studiosi degli hadith, verificarono l'isnad (la catena di trasmettitori)
- Le raccolte di hadith più note quella di al-Bukhari (m. 870) e quella di Muslim (m. 875), ma il Corpus è costituito anche da altre raccolte.

- Dal 632 al 750 con gli Omayyadi i califfi coadiuvati dal corpo di ulama svilupparono gradualmente le fondamenta della giurisprudenza.
- gli studiosi di giurisprudenza sono i faqih giurisperiti si occupano di fiqh, giurisprudenza.
- durante l'epoca abbaside la legge venne formalizzata e sistematizzata nel fiqh, la giurisprudenza: processo che durò quasi 2 secoli

- **shari'a** si riferisce alla rivelazione divina che prescinde da ogni intervento umano, è la parola di Dio
- **fiqh** invece costituisce l'attività umana del giurista impegnato nell'elaborare il corpus di norme e principi relativi alla condotta del credente in conformità alla legge sacra la *shari'a*
- il fiqh è la giurisprudenza islamica: l'attività giuridica condotta dall'uomo per rendere effettiva la *shari'a*

scuole giuridiche (madhhab, indirizzo)

- Hanafita, Abu Hanifa m. 767 (favorita dagli Abbasidi), e scuola ufficiale degli Ottomani, diffusa oltre che negli ex territori ottomani in Asia centrale, Afghanistan, India, Pakistan
- Malikita, Malik ibn Anas m. 796, diffusa nel Maghreb, Africa subsahariana
- Hanbalita Ibn Hanbal m. 855, diffusa aree del Golfo, Arabia Saudita
- Shafiita al-Shafi'i m. 820, diffusa in Indonesia, Bahrayn, Arabia Meridionale, Yemen, Egitto, Africa Orientale
- Ja'farita scuola sciita (Ja'far al-Sadiq, m. 765)

Fonti della giurisprudenza (usul al-fiqh)

- Il *Corano*
- la *Sunna* (cioè l'insieme degli hadith),
- *ijma'* il consenso della comunità, secondo un famoso hadith “La mia comunità non si accorderà mai su un errore”,
- *qiyas* l'analogia, il ragionamento analogico

- 'urf uso, consuetudine, per essere legittimo non deve essere contrario ai principi della shari'a.
- A seconda della regione il qadi (giudice) come il faqih (giurisperito) non potevano ignorare quella particolare consuetudine
- Non è una fonte del diritto ma una pratica spontanea

- Altri principi della giurisprudenza sono l'*ijtihād*, la radice è J,h, d (da cui jihad) sforzo interpretativo da parte del faqih di emettere un parere
- *maslaha* prendere una decisione nel bene comune
- I giuristi delle varie scuole giuridiche intorno al 900 stabilirono che l'attività di interpretazione (*ijtihād*) era terminata e poteva continuare col *taqlid* imitazione.

Applicazione della legge

- Califfo
- Faqih (fuqaha')
- Mufti emette fatwa parere giuridico
- Qadi (qada') giudice

- Ma non tutto era regolamentato e in materia di diritto pubblico in campo penale, giudiziario, fiscale e militare, si dovette legiferare: qanun, atto normativo emanato da un potere costituito (ordinanza del sovrano).
- Il qanun, in nome dell'utilità pubblica (*maslaha*) cambiò anche alcuni *hudud* (mutilazioni e lapidazioni con pene discrezionali).
- Con gli ottomani *Qanun name* l'amministrazione della giustizia fu suddivisa in giurisdizioni affidate al gran Mufti di Istanbul shaykh al-islam che aveva una duplice funzione: preservare la shari'a e il potere mandatario del sultano

I testi di giurisprudenza sono generalmente separati in due sezioni:

1) **'ibadat** : i rapporti dell'uomo con Dio

2) ***mu'amalat*** i rapporti dell'uomo con gli altri uomini

1

- **Atti del culto 'ibadat** cioè gli atti fisici, che mettono in rapporto l'uomo con Dio:
- come gli arkan al-Islam,
- i divieti alimentari,
- atti dovuti per la nascita: circoncisione maschile che non è obbligatoria ma è considerata un atto doveroso, o raccomandabile;
- Atti per la morte

Da A. Bausani *L'Islam*


no cioè schiavi.

c) *Morte*. In caso di morte del credente la legge prevede le seguenti quattro operazioni: 1) L'abluzione completa del cadavere; 2) L'avvolgimento del cadavere in sudarii (*kafan*, di regola, in numero dispari: il dispari è un numero fausto nella tradizione islamica); 3) La preghiera dei morti (*ṣalāt al-ġināza*) che si distingue da quella normale per alcune particolarità; 4) Il seppellimento vero e proprio. Il cadavere viene situato sul lato destro col viso verso la *qibla*. Prima del definitivo seppellimento, dopo che il cadavere è stato deposto nella fossa si usa « suggerire » (*talqīn*) al morto la professione di fede perché esso risponda bene alle domande degli angeli Munkar e Nakīr (v. pp. 30-31). È usanza di fare un banchetto funebre il 7° e il 40° giorno dopo la morte, ma *non* nel giorno del seppellimento (precetto, quest'ultimo, pressoché mai seguito ora).

2

- e le ***mu'amalat*** i rapporti dell'uomo con gli altri uomini. Il matrimonio (che non è un sacramento ma un contratto Cor. IV, 3 e 129);
- ripartizione degli eredi (Cor. IV, 7-11), individua coloro che saranno i primi a essere soddisfatti
- Nella tradizione preislamica la donna era estromessa nell'eredità, l'Islam scardina questo uso, inserendo una complessa ripartizione del patrimonio in quote fisse favorendo i parenti di sesso femminile.

Corano IV, 3



Corano IV, 129

radiso e non gli sarà fatto torto nemmeno per una scalfitura d'osso di dattero. – ¹²⁵ E chi mai potrebbe scegliere una religione migliore che quella di darsi tutto a Dio e far bene ai suoi simili e seguire la comunità d'Abramo, in pia fede? Ché Dio scelse Abramo per Amico. – ^{126A} Dio appartiene ciò che è nei cieli e quel che è sulla terra e Dio abbraccia tutte le cose. –

¹²⁷ Ti chiederanno il tuo parere sulle donne. Rispondi: “È Dio che vi darà istruzioni su di loro, e anche su quel che a voi si legge nel Libro a proposito delle orfane, alle quali voi non date quel che è prescritto per loro mentre desiderate di maritarle, e dei ragazzi deboli, e che dovete aver cura degli orfani con equità. Tutto quel che fate di bene, certo Dio lo conosce”. – ¹²⁸ E se una donna teme maltrattamenti o avversione da parte di suo marito non sarà male per essi che si mettan d'accordo fra loro, in pace; poiché la pace è bene. Gli animi son portati all'avidità, ma se farete del bene e temerete Iddio, Dio ben conoscerà quel che voi fate. – ¹²⁹ Anche se lo desiderate non potrete agire con equità con le vostre mogli; però non seguite in tutto la vostra inclinazione, sì da lasciarne una come sospesa. Se troverete un accordo e temerete Iddio, Dio è misericordioso e clemente. – ¹³⁰ Se poi marito e moglie si separeranno, Dio arricchirà ambedue della sua abbondanza ampia ché Dio è ampio sapiente. –

^{131A} Dio appartiene ciò che è nei cieli e quel che è sulla terra: già raccomandammo a coloro cui fu dato il Libro prima di voi e a voi stessi di temere Dio, e se rifiuterete la Fede, ebbene Dio possiede tutto quel che è nei cieli e sulla terra, ed è Colui che di nulla abbisogna, il Degno di lode. – ^{132A} Dio appartiene tutto quanto è nei cieli e quel che è sulla terra.

Corano IV ,7-11

IV. LA SURA DELLE DONNE

⁷Agli uomini spetta una parte di ciò che han lasciato i genitori e i parenti; ma anche alle donne spetta una parte di ciò che han lasciato i genitori e i parenti, una parte determinata sia dei lasciti piccoli che dei grandi. - ⁸Quando siano presenti alla divisione dell'eredità i parenti, gli orfani, i poveri, datene loro parte e dite loro parole gentili. - ⁹E si preoccupino degli orfani coloro che, ove morissero lasciando figli deboli, temerebbero per loro. Temano dunque Iddio e parlino rettamente. - ¹⁰In verità coloro che consumano iniquamente i beni degli orfani, consumano fuoco nei loro ventri e saranno alimento del fuoco dell'Inferno. -

¹¹Riguardo ai vostri figli Iddio vi raccomanda di lasciare al maschio la parte di due femmine: se i figli sono solo femmine e più di due, loro spettano i due terzi dell'eredità; se è una femmina sola le spetta la metà; i genitori del defunto avranno ciascuno un sesto dell'eredità, se il defunto abbia un figlio; se invece non ha figli e i suoi genitori ereditano i beni, a sua madre spetta un terzo; se egli però, ha fratelli, la madre avrà un sesto, dopo che siano stati pagati eventuali lasciti, o debiti; ché, fra i vostri genitori e i vostri figli voi non sapete quale è a voi più utile; questa è una prescrizione divina, ché Dio è sapiente e saggio. - ¹²A voi spetta poi la metà di quel che lasciano in eredità le vostre mogli, se esse non hanno figli, e, se li hanno, a voi spetterà un quarto di quel che esse avran lasciato, dopo che sian stati pagati eventuali lasciti o debiti; ed esse avranno a loro volta un quarto di quel che voi morendo lascerete, se non avete figli; ché se li avrete, ad esse spetterà un ottavo, dopo che siano stati pagati eventuali lasciti o debiti; e se un uomo, o una donna, che non abbiano né ascendenti né discendenti, lasciano un'eredità ed hanno un fratello o una sorella, a ciascuno di questi spetterà un sesto: se questi fra-

- Le azioni umane sono di 5 categorie:
- obbligatorie,
- raccomandabili,
- permesse,
- Riprovevoli,
- proibite (haram).
- Ci sono obblighi individuali obblighi collettivi
- Le sanzioni, *hudud* sono i limiti stabiliti da Dio alla libertà umana.

- A metà del XIX secolo la tradizione giuridica subì una frattura per l'irrompere di concezioni giuridiche occidentali.
- Cambia la concezione del diritto inteso come espressione del potere statale
- Il *fiqh*, è sostituito dal diritto laico prodotto dallo Stato.
- In questo nuovo assetto giuridico, improntato sui codici europei, il diritto islamico ha visto restringere il suo campo d'azione principalmente allo statuto personale
- 'statuto personale' espressione coniata nel XIX sec. dal giurista egiziano M. Qadri Pasha e comprende oltre al diritto di famiglia e la successione ereditaria, lo stato e la capacità delle persone, la filiazione, l'atto di ultima volontà (*wasiyya*), le fondazioni pie (*waqf*).